



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 09/03/2012

=====

ADDI' 09/03/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POGNERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUNTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: ARMENI

DELIBERAZIONE N. 86

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Iniziative regionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura".



86 - 9 MAR. 2012 *fr*

**Oggetto:** Proposta di legge regionale concernente: "Iniziative regionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza

- VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, concernente: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione";
- VISTA** la legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni recante: "Disposizioni in materia di usura";
- VISTA** la legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 concernente: "Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura";
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32, che iscrive nel Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009, l'Unità Previsionale di Base - UPB - C21 "Fondi speciali per lo sviluppo e le occupazioni (correnti), e istituisce il capitolo C21518: "Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura - PARTE CORRENTE".
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2011, n. 46 recante "Assegnazione ai Direttori di Dipartimento degli obiettivi relativi all'anno 2011. Definizione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione dell'attività di valutazione.", che individua, tra gli obiettivi della Direzione regionale "Enti locali e Sicurezza", la predisposizione di un testo di legge per il riordino e la semplificazione normativa nelle materie di competenza;

**CONSIDERATO** che l'usura è un fenomeno in continua evoluzione, sommerso e sottostimato, determinato da una serie di fattori quali la pressione sociale legata al consumismo ed al desiderio di emulare stili di vita non compatibili con i contesti economici personali, da una accentuata rigidità del sistema bancario e, non da ultimo, da un rilevante e persistente stato di crisi finanziaria con un conseguente aumento di precariato;

**RITENUTO** necessario promuovere la realizzazione di interventi rivolti a prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura e del sovraindebitamento, finalizzati a sviluppare una cultura della partecipazione attiva e il rispetto delle regole democratiche, in grado di favorire uno sviluppo economico e sociale libero da



*8*

Regione Lazio  
Dipartimento Regionale Enti Locali e Territorio  
Direzionale Regionale Enti Locali e Territorio

86 - 9 MAR. 2012 F

condizionamenti illegali e nel contempo porre in essere una incisiva attività di prevenzione,

**TENUTO CONTO** delle osservazioni formulate dalle associazioni, fondazioni e confidi coinvolti nel sistema di prevenzione del fenomeno dell'usura e di contrasto al sovra indebitamento;

**RAVVISATA** la necessità di introdurre una legge regionale che si uniformi all'attuale sistema di sostegno ed aiuto ai soggetti vittime di usura o in situazioni di sovra indebitamento, maggiormente incisiva ed in linea con i tempi e le nuove esigenze socio-territoriali e che rappresenti, inoltre, un valido mezzo per assicurare alle famiglie ed alle piccole e medie imprese una maggiore prossimità delle istituzioni;

**VISTO** l'art. 65 del summenzionato regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, che al comma 6 dispone: "Le proposte di legge e dei regolamenti, allegati agli schemi di deliberazione, devono essere formulate, in collegamento con le direzioni regionali competenti in materia, dalla direzione regionale "Affari giurudici e legislativi" al fine di assicurare la legittimità costituzionale, la compatibilità con il quadro economico vigente e la coerenza con le regole tecniche redazionali (Analisi tecnico-normativa - ATN);

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 12859 del 24/03/2011 con la quale la Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza richiede alla direzione regionale Attività della Presidenza il relativo parere in ordine agli aspetti giuridici - legislativi sulla proposta di legge concernente "Iniziativa regionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura"

**VISTO** il testo della proposta di legge regionale formulato dall'Area "Affari Giuridici e Legislativi" della Direzione regionale "Attività della Presidenza", in collegamento con la Direzione regionale competente in materia, ai sensi dell'articolo 65, comma 6 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;

**TENUTO** di adottare la proposta di legge regionale concernente: "Iniziativa regionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTA** la Relazione dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti locali e Politiche per la Sicurezza;

all'unanimità

### DELIBERA

di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente: "Iniziativa regionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra indebitamento e dell'usura", che consta di 19 articoli e di una relazione che formano parte integrante della presente deliberazione.



86 B  
DEL 9 MAR. 2012

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

**“INIZIATIVE REGIONALI VOLTE A PREVENIRE E CONTRASTARE IL  
FENOMENO DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DELL’USURA”**



*[Handwritten signature]*

**Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione favorisce il reinserimento delle vittime del reato di usura nell'economia legale e promuove il sostegno dei soggetti che, a causa delle difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura. A tal fine la presente legge detta norme per la realizzazione di interventi volti a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura.



de  
Miof  
AR

**Art. 2**

*(Fondo regionale)*

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'usura, di seguito denominato fondo.

2. Il fondo è destinato a finanziare le seguenti linee di intervento:

- a) misure di sostegno per il sovraindebitamento;
- b) indennizzi per le famiglie e le piccole e medie imprese;
- c) misure per favorire la competitività e l'inclusione;
- d) assistenza e tutela;
- e) contributi agli enti impegnati nella lotta all'usura;
- f) attività della Regione.

3. La Giunta regionale, annualmente, su proposta dell'Assessore competente in materia di usura, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, ripartisce le risorse del fondo tra gli interventi di cui al comma 2.

4. La gestione del fondo è curata dalla struttura regionale competente in materia di usura, di seguito denominata struttura regionale competente.



### Art. 3

*(Enti destinatari e soggetti beneficiari)*

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge i seguenti enti:

- a) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi, denominati Confidi, che abbiano costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'articolo 15, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni;
- b) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 6, della L. 108/1996 e successive modificazioni;
- c) gli enti che prestano assistenza e solidarietà ai soggetti danneggiati da attività estorsive ed iscritti nell'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura di cui all'articolo 1 del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4 della L. 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture).

2. Sono beneficiari degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, purché abbiano la residenza o la sede legale nel territorio regionale ed ivi svolgano la propria attività, i seguenti soggetti, vittime o potenziali vittime del reato di usura:

- a) persone fisiche e famiglie;
- b) piccole e medie imprese, come definite dal Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), in qualsiasi forma costituite

3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che alla data di presentazione della relativa domanda abbiano un procedimento penale in corso o abbiano subito condanne per uno dei reati previsti dagli articoli 629 e 644 del codice penale.



**Art. 4**

*(Interventi per il sovraindebitamento)*

1. La Regione concede facilitazioni finanziarie a persone fisiche e famiglie che versino in condizioni di sovraindebitamento per favorire le migliori condizioni di consolidamento dello stesso nonché garanzie per prestiti personali finalizzati al riequilibrio finanziario della gestione economica dei soggetti beneficiari.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente articolo i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) impossibilità di accedere al credito legale;
- b) incapacità di rimborso, da valutare in base al reddito e alla situazione patrimoniale e familiare.

3. Le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) possono concedere una garanzia fino a 50.000,00 euro per prestiti personali erogati da una banca convenzionata, da restituire nel termine massimo di dieci anni. La garanzia è destinata esclusivamente al consolidamento delle esposizioni debitorie verso istituti di credito, intermediari finanziari, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni e fornitori di servizi pubblici nonché per debiti idoneamente certificati e adeguatamente motivati. La garanzia può essere prestata in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di € 35.000,00, in linea capitale; la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno 18 mesi. A tal fine la banca convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa, a cura dell'ente destinatario, alla struttura regionale competente prima che venga erogata la seconda soluzione.

4. Le associazioni e le fondazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa vigente in materia di microcredito, possono concedere una somma a titolo di anticipazione del finanziamento bancario garantito per il pagamento da parte dei soggetti beneficiari delle spese indifferibili sostenute, per le quali non è possibile attendere l'erogazione dei prestiti di cui al comma 3. In ogni caso l'entità della somma anticipata non può superare il limite di 3.000,00 euro per persona fisica o per nucleo familiare. L'indifferibilità delle spese è accertata dagli enti destinatari. Gli



importi utilizzati dagli enti destinatari ai sensi del presente comma sono reintegrati nella dotazione iniziale degli stessi al momento dell'erogazione dei prestiti di cui ai commi 3.

5. Nel caso la banca convenzionata rifiuti la richiesta di finanziamento garantito di cui al comma 3, gli enti destinatari, per la restituzione dell'anticipazione concessa ai sensi del comma 4, predispongono un piano di rientro, senza interessi, di durata non superiore a 60 mesi.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned to the right of the stamp.

## Art. 5

*(Interventi per il sostegno alle vittime dell'usura)*

1. La Regione riconosce un indennizzo alle persone fisiche, alle famiglie nonché alle piccole e medie imprese vittime del reato di usura e che risultino tali dalla certificazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.

2. Possono beneficiare dell'indennizzo di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1, che:

- a) abbiano sporto denuncia e fornito collaborazione alle autorità competenti per l'individuazione dei responsabili;
- b) che risultino essere estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali;
- c) che abbiano subito l'interruzione o la compromissione della propria attività lavorativa.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un indennizzo *una tantum* di importo variabile da un minimo di € 5.000,00 fino ad un massimo di € 20.000,00, in funzione della minore o maggiore gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa o di altri danni subiti a causa del reato di usura, debitamente documentati.

4. La richiesta di indennizzo è presentata dal soggetto beneficiario agli enti destinatari, di cui all'articolo 3, comma 1, che la trasmettono alla Regione unitamente ad un progetto *ad personam* cui sono allegati una sintetica relazione, la documentazione attestante i danni subiti nonché un prospetto dettagliato di utilizzo delle somme da erogare. La struttura regionale competente trasmette il progetto al Comitato regionale antiusura di cui all'articolo 10 per la relativa valutazione.

5. In caso di accoglimento della richiesta di indennizzo, il relativo importo è assegnato all'ente destinatario che ne cura l'utilizzo in conformità al prospetto di cui al comma 4. L'ente destinatario trasmette alla Regione una rendicontazione analitica delle somme utilizzate ed relativi giustificativi ed il Comitato regionale antiusura di cui all'articolo 10 verifica, in relazione al progetto depositato, la coerenza e la congruità dei giustificativi presentati.



6. Le richieste di indennizzo accolte, ma che non hanno trovato copertura nell'anno di riferimento partecipano al riparto degli anni successivi.



*Le* *MS* *K*

## Art. 6

*(Interventi per favorire la competitività e l'inclusione)*

1. La Regione favorisce il reinserimento nei circuiti finanziari legali dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che intendono riavviare l'attività aziendale con progetti qualificati per il ripristino della competitività dei soggetti stessi sui mercati, attraverso specifiche dotazioni finanziarie conferite ai Confidi.

2. I Confidi prestano idonea garanzia alla banca convenzionata per la concessione, in attesa dell'accesso ai fondi di garanzia previsti dalla normativa statale vigente, di somme a titolo di provvisionale fino a 25.000,00 euro, a condizione che il soggetto richiedente abbia presentato richiesta di accesso ai fondi di garanzia previsti dalla l.108/1996 e successive modificazioni, con possibilità di reintegro o senza addebito di interessi, se la restituzione avviene entro 12 mesi dalla concessione della provvisionale stessa oppure mediante un piano di ammortamento per un periodo massimo di 84 mesi predisposto dal Confidi.

3. La Regione favorisce l'inclusione finanziaria delle imprese costituite da cittadini stranieri e sostiene programmi di microfinanza realizzati dai Confidi in accordo con intermediari specializzati nella concessione di finanziamenti ad imprese costituite da cittadini stranieri.

4. I Confidi possono concedere alle imprese costituite da cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, aventi sede legale nel territorio regionale da almeno due anni ed impossibilitate ad accedere al credito legale, una garanzia per prestiti finalizzati al consolidamento di debiti, idoneamente certificati e adeguatamente motivati, fino ad un massimo di 15.000 euro da restituire nel termine di quattro anni.

5. I Confidi possono concedere a cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, residenti nel territorio regionale da almeno due anni, che vogliono avviare nuove attività e sono impossibilitati ad accedere al credito legale, garanzie fino ad un importo massimo di 25.000 euro. La garanzia, erogata da una banca convenzionata, è prestata in due soluzioni, di cui la prima non può superare l'importo massimo di € 15.000,00, in linea capitale; la seconda può essere prestata a condizione che la prima soluzione sia in regolare ammortamento da almeno 9 mesi. A tal fine la banca convenzionata rilascia apposita certificazione che è trasmessa alla struttura



Le  
MSP  
[Signature]

regionale competente a cura dell'ente destinatario prima che venga erogata la seconda soluzione.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. C."

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, appearing to be "L. C." and "M. C."

**Art. 7**

*(Interventi per l'assistenza e la tutela)*

1. La Regione sostiene interventi di assistenza e tutela in favore di vittime o potenziali vittime dell'usura o di soggetti che versano in situazioni di comprovata difficoltà economica e non riescono ad accedere al credito legale. A tal fine la Regione concede contributi agli enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 11, che svolgono attività di assistenza e tutela in favore di vittime o potenziali vittime del reato di usura, avvalendosi di professionisti esperti, in possesso di titoli professionali attinenti al fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura

2. Gli enti di cui al comma 1, per accedere ai contributi di cui al presente articolo presentano alla struttura regionale competente entro il 31 marzo di ogni anno apposita richiesta che, in particolare, illustra gli interventi di assistenza e tutela realizzati l'anno precedente ed è corredata dai giustificativi della spesa sostenuta.



**Art. 8**

*(Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all'usura)*

1. La Regione concede annualmente, nei limiti stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, agli enti destinatari, iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 11, che dimostrino di aver attivato gli interventi di cui alla presente legge, contributi per il potenziamento dell'organizzazione delle attività svolte dai medesimi enti, alla formazione di personale specializzato e all'attività di informazione. A tal fine, gli enti destinatari presentano entro il 31 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente una specifica richiesta corredata di un'analitica relazione sulle attività svolte nell'anno precedente.

2. I contributi di cui al presente articolo, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identici benefici concessi, a qualsiasi titolo, da altre pubbliche amministrazioni per le medesime finalità. A tal fine gli enti che richiedono il contributo forniscono apposita dichiarazione da inviare alla struttura regionale competente unitamente alla richiesta di cui al comma 1.



## Art. 9


### (Attività della Regione)

1. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di usura, definisce, annualmente, le linee di intervento da attuare da parte dell'amministrazione regionale per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Le linee d'intervento di cui al comma 1 hanno per oggetto, in particolare, le seguenti attività:

- a) promozione e sostegno all'associazionismo di settore;
- b) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle famiglie e alle piccole aziende sovra indebitate e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
- c) promozione e sostegno alle province, ai comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti, che hanno come finalità la prevenzione del fenomeno usurario;
- d) servizi di accompagnamento alle famiglie e persone fisiche impossibilitate ad accedere al credito legale o a rischio usura;
- e) attività di monitoraggio delle iniziative svolte sul territorio regionale;
- f) stipula di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con enti, Confidi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, al fine di consentire una collaborazione continuativa ed un sostegno stabile alle azioni di prevenzione o ai programmi di sostegno all'accesso al credito promossi sul territorio del Lazio;
- g) promozione di attività d'informazione e formazione, in particolare nei confronti di studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Lazio, sul tema dell'usura e dell'educazione al consumo nonché per un uso responsabile del denaro;
- h) promozione di studi, ricerche e dibattito pubblico sul tema dell'usura e sui fenomeni economici, giuridici, sociali e criminali ad essa connessi, attraverso la concessione di borse di studio, la realizzazione di convegni, seminari di studio, indagini conoscitive, pubblicazioni, anche mediante accordi o protocolli d'intesa con le Università del Lazio o con enti e istituti di ricerca;
- i) promozione di attività di intervento innovative su proposta del Tavolo regionale sul sovraindebitamento e sull'antiusura di cui all'articolo 13 della presente legge;



Le 

- l) promozione di ulteriori attività connesse al tema della sicurezza e della prevenzione all'usura.



Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are stylized and cursive.

## Art. 10

*(Comitato regionale antiusura)*

1. E' istituito presso la direzione regionale competente in materia di usura, il Comitato Regionale Antiusura (C.R.A.), quale organismo di supporto della struttura regionale competente in materia di usura per la valutazione degli interventi realizzati dagli enti destinatari ai sensi della presente legge e della relativa rendicontazione. Il C.R.A. , in particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) valuta l'attività svolta sulla base della relazione presentata nonché sulla specifica rendicontazione relativa ai singoli interventi realizzati ai sensi degli articoli 4 e 6 e stabilisce, nei limiti degli stanziamenti previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, l'importo da assegnare agli enti destinatari per le attività svolte nell'anno precedente;
- b) valuta le richieste di indennizzo "una tantum" presentate ai sensi dell'articolo 5;
- c) verifica l'attuazione del progetto "ad personam" presentato dagli enti destinatari ai sensi dell'articolo 5 nonché la coerenza e la congruità dei giustificativi presentati rispetto al progetto stesso;
- d) valuta le richieste di contributi per gli interventi di assistenza e tutela realizzati ai sensi dell'articolo 7 unitamente alla relazione annuale e la specifica rendicontazione relativa ai singoli interventi realizzati e stabilisce, nei limiti degli stanziamenti previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, l'importo da assegnare agli enti destinatari per le attività stesse svolte nell'anno precedente;
- e) valuta le richieste di contributi concessi agli enti impegnati nella lotta all'usura ai sensi dell'articolo 8.

2. Il C.R.A. è composto da un presidente, designato dal Presidente della Regione e da due esperti, designati rispettivamente dall'assessore competente in materia di usura e dall'assessore competente in materia di bilancio, tutti in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità. Alle sedute del C.R.A. partecipa un funzionario della struttura regionale competente in materia di usura con funzioni di supporto tecnico e di verbalizzazione.

3. I componenti del C.R.A. sono nominati con decreto del Presidente della Regione, che ne determina, altresì, il relativo compenso ai sensi della normativa vigente.



le

Meq

4. Il C.R.A. adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento.



*[Handwritten signature]*

**Art. 11**

*(Elenco regionale)*

1. E' istituito, presso la direzione regionale competente in materia di usura, l'elenco regionale dei Confidi, delle associazioni e fondazioni che svolgono attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'usura, di seguito denominato elenco.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) possibilità, stabilita nello statuto o nell'atto costitutivo degli enti, di attuare gli interventi previsti dalla presente legge;
- b) avere la sede legale nel territorio regionale;
- c) avere nella propria compagine sociale almeno i 2/3 di associati con sede nel territorio regionale.

3. Gli enti interessati presentano alla struttura regionale competente apposita domanda di iscrizione nell'elenco, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Alla domanda è allegata copia dell'atto costitutivo o dello statuto.

4. La struttura regionale competente provvede alla cancellazione dall'elenco quando viene meno uno dei requisiti di cui al comma 2 o quando risultano gravi violazioni della normativa statale e regionale vigente in materia.

5. Gli enti iscritti nell'elenco si impegnano a divulgare, anche a mezzo stampa, tutte le attività dagli stessi svolte ai sensi della presente legge.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature at the top right, and two smaller signatures below it.

**Art. 12**

*(Istruttoria e concessione dei benefici)*

1. La struttura regionale competente svolge un'istruttoria preliminare sulle richieste di concessione dei benefici alla stessa trasmesse ai sensi della presente legge ed, in particolare,:

- a) verifica l'ammissibilità delle richieste presentate ed accerta la sussistenza dei requisiti previsti sia per gli enti destinatari, sia per i soggetti beneficiari;
- b) verifica la documentazione presentata unitamente alle richieste e richiede eventuali integrazioni della stessa;
- c) effettua una prima analisi della rendicontazione comprovante le spese sostenute e richiede, se lo ritiene necessario, eventuali chiarimenti e/o integrazioni;
- d) detiene la documentazione acquisita.

2. Una volta compiuta l'istruttoria preliminare delle richieste, la struttura regionale competente le trasmette al C.R.A. per le valutazioni di competenza.

3. I benefici sono concessi dalla struttura regionale competente sulla base delle valutazioni del C.R.A.



*[Handwritten signatures]*

**Art. 13**

*(Tavolo regionale sul sovraindebitamento e sulla usura)*

1. E' istituito presso la Direzione regionale competente in materia di usura il Tavolo regionale per il sovraindebitamento e l'usura, di seguito denominato tavolo.

2. Sono componenti del tavolo uno o più rappresentanti della struttura regionale competente in materia di usura, che ne cura il funzionamento, nonché i rappresentanti designati dagli enti iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 11.

3. Il tavolo è la sede per il confronto con gli enti che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso e coordinamento per le politiche che l'amministrazione regionale intende attuare per prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento e dell'usura.



Three handwritten signatures in black ink, located to the right of the stamp.

**Art. 14**

*(Relazione sulle attività)*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono alla struttura regionale competente una relazione sulle attività svolte ai sensi della presente legge nell'anno precedente, indicando nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ogni singolo intervento realizzato nonché una rendicontazione analitica delle spese sostenute.



Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.

**Art. 15**  
*(Convenzioni)*

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, gli enti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, stipulano con la Regione apposite convenzioni, che, in particolare, stabiliscono l'obbligo, per gli enti stessi, di stipulare un'apposita convenzione con un istituto di credito per facilitare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari e di utilizzare un conto corrente dedicato per lo svolgimento delle attività stesse nonché l'obbligo di evidenziare nella relazione di cui all'articolo 14 gli interessi attivi maturati dal deposito delle somme concesse a titolo di garanzia ai sensi degli articoli 4 e 6 che affluiscono nel conto corrente dedicato e vanno a capitalizzare il montante.

2. Le convenzioni prevedono, altresì, per ogni tipologia di intervento attuata dagli enti, le modalità di concessione, erogazione e recupero dei benefici concessi nonché le modalità di svolgimento del monitoraggio da parte della Regione sulle attività svolte dagli enti ai sensi della presente legge.



de  
MSP  
R

**Art. 16**

*(Obblighi degli enti destinatari)*

1. Gli enti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, entro sei mesi dalla cessazione dell'attività, dallo scioglimento, dalla liquidazione e dalla cancellazione dagli elenchi previsti dalla l. 108/1996 e dall'elenco regionale di cui all'articolo 11 ovvero nel caso di mancato utilizzo senza giustificato motivo per due esercizi finanziari consecutivi delle somme loro assegnate per le finalità di cui alla presente legge, restituiscono le somme stesse alla Regione e comunicano l'avvenuta restituzione alla struttura regionale competente in materia di usura.

2. Gli enti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, restituiscono alla Regione le somme impegnate per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5 e 6 entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto delle insolvenze e comunicano l'avvenuta restituzione alla struttura regionale competente in materia di usura.



Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, a smaller signature, and a signature that appears to be "Mog".

**Art. 17**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante le disponibilità, esercizio finanziario 2012, di cui al capitolo C21518, denominato: "Fondo di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'usura - parte corrente" ed al capitolo C22512, denominato: "Fondo di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'usura - parte capitale".



Le  
  


**Art. 18**  
*(Abrogazioni)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 24 agosto 2001 n. 23 (Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura);
- b) articolo 14 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006);
- c) articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 15 (Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2007);
- d) articolo 19 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2001).



Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is a stylized "A", the second is "de", and the third is "Maf".

**Art. 19**

*(Disposizioni transitorie)*

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere gestiti dalla società Unionfidi Lazio ai sensi della l.r. 23/2001 e successive modificazioni fino alla loro definizione da parte della società stessa e comunque entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Three handwritten signatures or initials in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The top one is a large, stylized signature. The middle one consists of the initials "M.P.". The bottom one is another stylized signature.



PROT. IN LEGALITÀ
LA SICUREZZA
07 MAR 2012
Prot. N. 3486 SE.

ALLEG. alla DELIB. N. 86 *fa*  
DEL - 9 MAR. 2012

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

**“Iniziative regionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del sovraindebitamento e dell’usura”.**

Con la proposta di deliberazione di Giunta Regionale n. 3771 del 6 marzo 2012 si vuole adottare e sottoporre all’esame del Consiglio regionale una proposta di legge avente come oggetto: “Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell’usura”, nella finalità di sviluppare una cultura della partecipazione attiva e il rispetto delle regole democratiche e nel contempo porre in essere una più incisiva attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno dell’usura.

Con la presente proposta di legge s’intende uniformare l’attuale sistema di sostegno e di aiuto ai soggetti vittime di usura o che versino in situazioni di sovra indebitamento e rendere la normativa maggiormente incisiva ed in linea con i tempi nonché con le nuove esigenze socio-territoriali

Con la presente proposta viene previsto un “fondo economico” destinato a finanziare le seguenti linee d’intervento:

- 1) **misure di sostegno per il sovra indebitamento**, attuata mediante la concessione di facilitazioni finanziarie a persone fisiche e famiglie che versino in tali condizioni, atte a favorire le condizioni di consolidamento dello stesso nonché mediante la concessione di garanzie per prestiti personali finalizzati al riequilibrio finanziario della gestione economica dei soggetti beneficiari;
- 2) **indennizzi per le famiglie e per le piccole e medie imprese**. Per la prima volta la regione riconosce il danno sociale subito dalle vittime dell’usura, attribuendo un indennizzo alle persone fisiche, alle famiglie nonché alle piccole e medie imprese vittime conclamate di tale reato, secondo la certificazione rilasciata dalla competente autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 335 del codice di procedura penale.
- 3) **misure per favorire la competitività e l’inclusione**. Con questa linea di intervento s’intende favorire il reinserimento nei circuiti finanziari legali dei soggetti vittime d’usura, che intendono riavviare l’attività aziendale con progetti qualificati. In tale contesto, inoltre, s’intende favorire l’inclusione finanziaria delle imprese costituite da cittadini stranieri sostenendo programmi di microfinanza realizzati dai confidi in accordo con intermediari specializzati nella concessione di finanziamenti ad imprese costituite da cittadini stranieri.
- 4) **azioni di assistenza e tutela alle vittime e potenziali vittime dell’usura**. Con la presente proposta vengono previste alcune ulteriori linee guida di intervento, quali:
  - a) promozione e sostegno all’associazionismo di settore;
  - b) promozione di attività di comunicazione e pubblicizzazione sui servizi offerti alle famiglie ed alle piccole aziende in condizioni di sovraindebitamento e campagne di sensibilizzazione sulle tematiche di cui alla presente legge;
  - c) promozione e sostegno alle province ed ai comuni, anche in forma associata, per la realizzazione di progetti che hanno come finalità la prevenzione del fenomeno usurario;
  - d) servizi di accompagnamento alle famiglie e persone fisiche impossibilitate ad accedere al credito legale o soggette al rischio usura;
  - e) attività di monitoraggio delle iniziative svolte in tema sul territorio regionale;





REGIONE  
LAZIO

ASSESSORATO RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E POLITICHE  
PER LA SICUREZZA  
L'ASSESSORE

Data. \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

f) stipula di accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con enti, confidi, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, al fine di consentire una collaborazione continuativa ed un sostegno stabile alle azioni di prevenzione o ai programmi di sostegno all'accesso al credito promossi sul territorio;

g) promozione di attività d'informazione e formazione, in particolare nei confronti di studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Lazio, sul tema dell'usura e dell'educazione al consumo nonché all'uso responsabile del denaro;

h) promozione di studi, ricerche e dibattito pubblico sui temi dell'usura e sui fenomeni economici, giuridici, sociali e criminali ad essa connessi, attraverso la concessione di borse di studio, la realizzazione di convegni, seminari di studio, indagini conoscitive, pubblicazioni, anche mediante accordi o protocolli d'intesa con le Università del Lazio o con enti e istituti di ricerca;

i) promozione di attività di intervento innovative su proposta del "Tavolo regionale sul sovraindebitamento e sull'antiusura" di cui all'articolo 13 della presente legge;

l) promozione di ulteriori attività connesse al tema della sicurezza e della prevenzione all'usura.

**Tutti gli interventi saranno gestiti direttamente dalla Regione**

